Prot. Serv. Deliberazioni n. 2767/96

✠ S. P. Q. R.

COMUNE DI ROMA

Deliberazione n. 202

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Anno 1996

VERBALE N. 69

Seduta Pubblica del 3 ottobre 1996

Presidenza: GASBARRA - LAURELLI

L'anno millenovecentonovantasei, il giorno di giovedì tre del mese di ottobre, alle ore 16,10, nel Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunato il Consiglio Comunale in seduta pubblica, previa trasmissione degli inviti per le ore 15 dello stesso giorno, come da relate del Messo Comunale inserite in atti sotto i numeri dal 40667 al 40727, per l'esame degli argomenti iscritti all'ordine dei lavori e indicati nei medesimi inviti.

Partecipa alla seduta il sottoscritto Vice Segretario Generale dott. Costantino FRATE .

Assume la Presidenza dell'Assemblea la Vice Presidente del Consiglio Comunale Luisa LAURELLI la quale dichiara aperta la seduta.

(O M I S S I S)

Alla ripresa dei lavori — sono le ore 16,35 — il Presidente Enrico GASBARRA assume la Presidenza dell'Assemblea e dispone che si proceda all'appello dei Consiglieri per la verifica del numero degli intervenuti.

Eseguito l'appello il Presidente dichiara che sono presenti i sottoriportati n. 33 Consiglieri:

Agostini Roberta, Alfano Salvatore, Aversa Giovanni, Baldoni Adalberto, Barbaro Claudio, Bettini Goffredo Maria, Borghesi Massimo, Cirinnà Monica, Coscia Maria, D'Alessandro Giancarlo, Della Portella Ivana, De Lorenzo Alessandro, De Nardis Paolo, Di Francia Silvio, Esposito Dario, Foschi Enzo, Galeota Saverio, Galloro Nicola, Gasbarra Enrico, Laurelli Luisa, Lobefaro Giuseppe, Magiar Victor, Milana Riccardo, Palumbo Flavio, Rampelli Fabio, Rampini Piercarlo, Rosati Antonio, Salvatori Massimo, Sodano Ugo, Spera Adriana, Teodorani Anna, Tozzi Stefano, Verzaschi Marco.

ASSENTI l'On. Sindaco Francesco Rutelli e i seguenti Consiglieri:

Anderson Guido, Augello Antonio, Bartolucci Maurizio, Belvisi Mirella, Buontempo Teodoro, Calamante Mauro, Cerina Luigi, Cutrufo Mauro, Dalla Torre Giuseppe, De Luca Athos, Fini Gianfranco, Fioretti Pierluigi, Flamment Carlo, Francese Carlo Andrea, Gemmellaro Antonino, Ghini Massimo, Graziano Emilio Antonio, Migliorini Sergio, Monteforte Daniela, Montini Emanuele, Pompili Massimo, Ricciotti Paolo, Ripa di Meana Vittorio, San Mauro Cesare, Santillo Clemente, Valentini Daniela.

Il PRESIDENTE, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità delle sedute di prima convocazione agli effetti deliberativi, dichiara aperta l'adunanza ai suddetti effetti e, giustifi-

cata l'assenza del Consigliere San Mauro, designa, quali scrutatori per la presente seduta, i Consiglieri Cirinnà, Foschi e Palumbo, invitandoli a non allontanarsi dall'Aula senza darne comunicazione all'Ufficio di Presidenza.

Partecipano alla seduta, ai sensi dell'art. 19 dello Statuto, gli Assessori Canale Angelo, Carducci Artenisio Francesco, Cecchini Domenico, De Petris Loredana, Lanzillotta Linda, Lusetti Renzo, Montino Esterino e Piva Amedeo.

(O M I S S I S)

A questo punto risultano presenti anche i Consiglieri Bartolucci Maurizio, Cutrufo Mauro, Flamment Carlo e Fioretti Pierluigi.
Il Consigliere Rampelli esce dall'Aula.

(O M I S S I S)

A questo punto risulta presente anche i Consigliere Gemmellaro Antonino. Il Consigliere Rampelli rientra in Aula .

(O M I S S I S)

A questo punto, su invito del Presidente, il Consigliere Sergio Scalia entra nell'Aula. Risulta presente anche il Consigliere Dalla Torre Giuseppe .

(O M I S S I S)

A questo punto risultano presenti anche i Consiglieri Calamante Mauro e Montini Emanuele.

(O M I S S I S)

A questo punto partecipa alla seduta il Segretario Generale dott. Mario FAMIGLIETTI. Il Presidente Enrico Gasbarra esce dalla'Aula e la Vice Presidente Luisa LAURELLI riassume la Presidenza dell'Assemblea .

(O M I S S I S)

A questo punto risultano presenti anche i Consiglieri Augello Antonio e Graziano Emilio Antonio.

(O M I S S I S)

A questo punto risultano presenti anche i Consiglieri Belvisi Mirella, Francese Carlo Andrea, De Luca Athos e Migliorini Sergio.

(O M I S S I S)

138ª Proposta (Dec. della G. C. dell'11-6-1996 n. 120)

Parziale modifica della deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 2 febbraio 1995, avente per oggetto: «Regolamento per la regolarizzazione e l'assegnazione ad uso sociale, ivi compreso quello sanitario, politico, ad eccezione dei partiti e loro articolazioni politiche-organizzative di cui alla legge n. 194/75, culturale assistenziale, sindacale, ricreativo-sportivo e di tutela ambiente, di spazi e strutture di proprietà comunale ascritti al patrimonio disponibile ed indisponibile. Revoca della deliberazione commissariale n. 323 del 26 ottobre 1993 e revoca parziale delle deliberazioni consiliare n. 5625/83 e commissariali nn. 103/93 e 104/93».

(O M I S S I S)

Viene quindi preso in esame il sottoriportato emendamento a firma dei Consiglieri Salvatori, Migliorini e Rosati:

«Prima dell'articolo 4 inserire l'articolo 2 della deliberazione del Consiglio Comunale n. 26/95 emendato con la soppressione, alla lettera b), delle parole: « esclusivamente con il lavoro dei soci»».

La Segreteria Generale comunica che in merito al soprariportato emendamento sono stati acquisiti i pareri del responsabile del Servizio e del Segretario Generale prescritti dall'art. 53 della legge 142/90 che sono risultati favorevoli ed è stato altresì acquisito quello del responsabile della Ragioneria di non rilevanza contabile.

L'Assessore Canale dichiara che la Giunta è favorevole all'emendamento.

(O M I S S I S)

Posto ai voti, con procedimento elettronico, l'emendamento soprariportato risulta approvato con 35 voti favorevoli, 2 contrari e l'astensione del Consigliere Augello.

Viene poi preso in esame il seguente emendamento a firma dei Consiglieri Salvatori, Migliorini e Rosati:

«Nelle premesse al VI comma e nel dispositivo alla prima riga sostituire le parole: «artt. 4-5 e 8» con le parole: «artt. 2-4-5 e 8»» .

La Segreteria Generale comunica che in merito al soprariportato emendamento sono stati acquisiti i pareri del responsabile del Servizio e del Segretario Generale prescritti dall'art. 53 della legge 142/90 che sono risultati favorevoli ed è stato altresì acquisito quello del responsabile della Ragioneria di non rilevanza contabile.

L'Assessore Canale dichiara che la Giunta è favorevole all'emendamento.

(O M I S S I S)

Posto ai voti, con procedimento elettronico, l'emendamento soprariportato risulta approvato con 36 voti favorevoli e 2 contrari.

(O M I S S I S)

A questo punto risulta presente anche il Consigliere Buontempo Teodoro.

(O M I S S I S)

A questo punto l'On. Sindaco Francesco RUTELLI entra nell'Aula.

Viene quindi posta ai voti, con procedimento elettronico, la proposta n. 138/96 nel sottoriportato testo risultante dall'accoglimento degli emendamenti:

Parziale modifica della deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 2 febbraio 1995, avente per oggetto: «Regolamento per la regolarizzazione e l'assegnazione ad uso sociale, ivi compreso quello sanitario, politico, ad eccezione dei partiti e loro articolazioni politiche-organizzative di cui alla legge n. 194/75, culturale assistenziale, sindacale, ricreativo-sportivo e di tutela ambiente, di spazi e strutture di proprietà comunale ascritti al patrimonio disponibile ed indisponibile. Revoca della deliberazione commissariale n. 323 del 26 ottobre 1993 e revoca parziale delle deliberazioni consiliare n. 5625/83 e commissariali nn. 103/93 e 104/93».

Premesso che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 2 febbraio 1995 è stato approvato il regolamento per la regolarizzazione e l'assegnazione ad uso sociale, ivi compreso quello sanitario, politico, ad eccezione dei partiti e loro articolazioni politico-organizzative di cui alla legge n. 194/75, culturale, assistenziale, sindacale, ricreativo sportivo e di tutela ambientale, di spazi e strutture di proprietà comunale ascritti al patrimonio disponibile ed indisponibile con revoca della deliberazione commissariale n. 323 del 26 ottobre 1993 e revoca parziale delle deliberazioni consiliari n. 5625/83 e commissariali nn. 103/93 e 104/93;

Che, nel corso della istruttoria delle domande di assegnazione pervenute alla Ripartizione II, sono emerse alcune incongruenze, duplicazioni di operazioni, lungaggini temporali che non risultano conformi al senso ispiratore della deliberazione n. 26 del 1995, mirante ad una maggiore efficienza, tempestività e funzionalità delle procedure di assegnazione di spazi ad associazioni operanti nel tessuto sociale cittadino;

Che, pertanto, occorre, anche ai sensi della legge n. 241 del 7 agosto 1990, provvedere alle semplificazioni ed alla razionalizzazione della procedura amministrativa, con la predeterminazione dei termini perentori entro i quali debbono essere effettuati gli atti istruttori e debbono essere rilasciati i pareri da parte degli organismi all'uopo deputati;

Visti gli artt. 9-10 lett. b della legge 241/90, inerente la formazione dell'atto amministrativo;

Che, una riduzione dei termini temporali necessari per la messa a reddito dei beni, redditività se pur ridotta per le associazioni alle quali l'Amministrazione provvederà alla regolarizzazione dello spazio sociale, risulta essere di maggior profitto per le entrate comunali, anche in considerazione del recupero e della piena messa a reddito del bene in caso di diniego di assegnazione;

Che, pertanto, si rende necessario provvedere alla sostituzione degli artt. 2 - 4 - 5 e 8 della citata deliberazione n. 26/95 nei testi come riportati nell'allegato sub A facente parte integrante del presente provvedimento;

Atteso che in data 22 maggio 1996 il Dirigente Superiore della Ripartizione II - Demanio e Patrimonio, quale responsabile del Servizio, ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: «Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Dirigente F.to: L. Zambrini»;

Che in data 30 maggio 1996 il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: «Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Il Ragioniere Generale F.to: V. Gagliani Caputo»;

Che in data 11 giugno 1996 il Segretario Generale ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: «Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Segretario Generale F.to: M. Famiglietti»;

Atteso che la proposta in data 14 giugno 1996 è stata trasmessa, ai sensi dell'art. 6 del Nuovo Regolamento del Decentramento Amministrativo, ai Presidenti delle Circoscrizioni per l'acquisizione del parere da parte dei Consigli Circoscrizionali entro il termine di 10 giorni, fissato dalla Giunta Comunale, data l'urgenza di provvedere;

Che, con risoluzioni in atti, sono pervenuti i seguenti pareri:

- parere favorevole dei Consigli delle Circoscrizioni V, VIII e XX;
- parere contrario del Consiglio della Circoscrizione IV con la seguente motivazione: «in quanto: non si condivide la pregiudiziale nei confronti dei partiti politici, vista la funzione sociale e vista la difficoltà che gli stessi hanno a recuperare spazi a condizioni economiche accessibili in un momento in cui il finanziamento rischia di essere un problema insormontabile per la loro stessa sopravvivenza.»;
- Parere favorevole del Consiglio della Circoscrizione XV sulla proposta relativamente alla modifica degli artt. 4 e 8 della deliberazione del Consiglio Comunale n. 26/95 e contrario sulla modifica dell'art. 5 della deliberazione medesima;

Che dai Consigli delle altre Circoscrizioni non è pervenuto alcun parere;

Che la Giunta Comunale, nella seduta del 20 settembre 1996 ha ritenuto di respingere sia il parere contrario del Consiglio della Circoscrizione IV in quanto la motivazione addotta inerisce una categoria di fruitori che ha già formato oggetto di espresso emendamento in Consiglio Comunale durante l'approvazione della delibera consiliare n. 26/95 e che tra l'altro non ha subito alcuna innovazione con la proposta in esame; sia il parere contrario della Circoscrizione XV sulla modifica dell'art. 5 della deliberazione consiliare n. 26/95, in quanto il medesimo disciplina materia di esclusiva competenza del Dipartimento XIII, per la quale le Circoscrizioni non possono esprimere alcun apprezzamento essendo la loro competenza riferita alla sola verifica di compatibilità dell'utilizzazione proposta o già attuata per gli immobili comunali rispetto alle attività di carattere «sociale» attuate dalle stesse nell'ambito territoriale;

Che la II Commissione Consiliare Permanente nella seduta del 17 luglio 1996 ha espresso parere favorevole sulla proposta in argomento.

Per i motivi espressi in narrativa;

IL CONSIGLIO COMUNALE

delibera di procedere alla modifica degli artt. 2 - 4 - 5 e 8 della deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 2 febbraio 1995, che sono sostituiti nei testi nell'allegato sub A) che forma parte integrante del presente provvedimento.

All. sub A)

Art. 2
Criteri

Per la regolarizzazione e per l'assegnazione dovra tenersi conto:

a) costituisce titolo preferenziale nell'assegnazione, l'indirizzo polifunzionale dell'associazione richiedente, nonché l'integrazione delle attività svolte con le esigenze del territorio;

b) le associazioni dovranno svolgere le attività che costituiscono il loro fine e che abbiano carattere permanente;

c) costituisce titolo preferenziale nell'assegnazione, l'impegno — previ i necessari NN.OO. — a provvedere ai lavori di ristrutturazione e restauro a cura e spese dell'assegnatario, che andranno ad esclusivo vantaggio dell'Amministrazione senza alcuna pretesa da parte degli assegnatari.

Costituisce, altresì, titolo preferenziale, l'impegno a provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili, a cura e spesa dell'assegnatario, senza che questi nulla possa pretendere dall'Amministrazione;

d) non potranno essere regolarizzate le occupazioni di immobili necessari all'Amminimstrazione per fini istituzionali. In tali casi, qualora l'attività svolta dal richiedente sia merite-

vole di sostegno, secondo gli indirizzi della presente delibera, l'Amministrazione, compatibilmente con le sue possibilità ed esigenze, potrà mettere a disposizione dell'associazione altri locali;

e) nei casi di nuove assegnazioni dovrà tenersi conto della natura dell'attività svolta in modo consolidato in relazione alle esigenze generali della collettività, conferendo priorità alle Associazioni che perseguono fini sociali ed assistenziali.

Art. 4

Le richieste di regolarizzazione e di assegnazione vengono accorpate per territorio circoscrizionale e sottoposte ad istruttoria preliminare da parte dell'apposito ufficio istituito nell'ambito della organizzazione della Ripartizione II - Demanio e Patrimonio.

Ai sensi del disposto congiunto dell'art. 9 e dell'art. 10 lett. b) della legge 241/90, al fine dell'accoglimento o del diniego delle domande di regolarizzazione e di assegnazione, potranno essere inviate dai rappresentanti legali delle associazioni e comitati che hanno prodotto le richieste stesse ulteriori memorie scritte, documentazione ed atti aventi valenza legale che l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del provvedimento.

La Ripartizione II, espletata l'istruttoria preliminare, rilascia parere obbligatorio circa l'ammissibilità o meno dell'istanza; stesso parere viene trasmesso unitamente ad una scheda informativa agli Uffici Comunali interessati, ai fini dell'espressione del parere tecnico non vincolante, che deve essere reso entro 10 giorni, in caso di regolarizzazione, ed entro 30 giorni per le nuove assegnazioni.

L'assenza di riscontro entro il termine perentorio suddetto viene considerato assenso al parere dell'Ufficio.

Espletata l'istruttoria tecnico-amministrativa d'ufficio, la relazione finale viene trasmessa, con richiesta di parere obbligatorio non vincolante, alle Commissioni Consiliari Permanenti II, VI e VIII - queste ultime, alternativamente, a seconda del tipo di attività svolta dal soggetto istante - per l'espletamento dell'attività consultiva di sussidio e collaborazione, ai fini del provvedimento finale adottato dalla Giunta Comunale.

Contestualmente alla trasmissione alle Commissioni Consiliari Permanenti la relazione tecnico-amministrativa viene inviata al Presidente del Consiglio Circoscrizionale territorialmente competente, che dovrà rilasciare parere non vincolante circa la regolarizzazione e/o l'assegnazione degli spazi sociali con apposita risoluzione del Consiglio Circoscrizionale.

I pareri delle Commissioni Consiliari e la risoluzione delle Circoscrizioni territorialmente competenti dovranno essere resi alla Ripartizione II - Demanio Patrimonio entro il termine perentorio di giorni 15 dal ricevimento;

La mancata risposta entro il termine suddetto viene considerata assenso alle proposte dell'Ufficio.

La Ripartizione II, raccolti tutti i pareri trasmessi entro i termini previsti - ed in particolare le valutazioni degli uffici competenti circa l'eventuale scomputo del canone delle spese sostenute e documentate o da sostenersi per la sistemazione tecnica dei locali e delle strutture assegnate - in caso di accoglimento dell'istanza di regolarizzazione e di assegnazione, predispone l'atto deliberativo che sarà sottoposto alla Giunta Comunale per l'adozione.

Il procedimento dovrà concludersi entro 120 giorni dal suo avvio.

Allorché le attività svolte dalle associazioni o dai comitati rivestano forte valenza sociale e si configurino come servizi della collettività che non possono essere interrotti se non con gravi pregiudizi per l'utilità sociale, si provvederà alla regolarizzazione e alla assegnazione con ordinanza sindacale.

Contestualmente all'adozione dell'ordinanza sindacale viene, comunque, attivata la procedura istruttoria ordinaria sopra descritta, che dovrà concludersi entro il termine di 120 giorni.

Decorso il termine perentorio suddetto senza che sia stato adottato il provvedimento formale da parte della Giunta Comunale, l'ordinanza sindacale diviene inefficace, valendo l'inosservanza del termine del procedimento quale condizione risolutiva della stessa.

In caso di esito negativo del procedimento istruttorio ai fini del rigetto dell'istanza si provvederà alla revoca dell'assegnazione stessa per condizione esplicitamente prevista nell'ordinanza sindacale per tale eventualità.

Nel periodo di assegnazione provvisoria con ordinanza sindacale, il beneficiario dovrà corrispondere all'Amministrazione, un canone pari a quello che dovrebbe essere corrisposto in caso di assegnazione definitiva.

Ai sensi dell'art. 12 punto 2) della legge 241/90, la Ripartizione II semestralmente, anche su indicazione delle Circoscrizioni territorialmente competenti e segnalazioni dei rappresentanti delle associazioni, provvede a fornire alla Commissione II e alle Commissioni Consiliari Permanenti VI e VIII, a seconda delle caratterizzazioni prevalenti dei richiedenti, l'elenco degli spazi disponibili per le nuove assegnazioni, dandone adeguata pubblicità, anche attraverso l'affissione all'Albo Pretorio per un periodo di 15 giorni.

Con deliberazione adottata dalla Giunta Comunale si provvederà motivatamente al diniego delle istanze di regolarizzazione e di assegnazione.

Per le proposte sia di regolarizzazione che di nuove assegnazioni l'apposito Ufficio della Ripartizione II dovrà acquisire, ove necessario, il parere degli organi tecnici, statali, regionali o provinciali interessati ai fini dell'accertamento della compatibilità dell'uso con le caratteristiche dell'immobile e, per i beni comunali di interesse storico-artistico ed archeologico, il parere delle competenti Sovraintendenze.

Art. 5
Canone - Indennità di occupazione

Sia nel caso di concessione che di locazione verrà applicato - in considerazione della riconosciuta attività e finalità di sodalizi richiedenti - il canone ridotto nei termini e con le condizioni fissate dall'art. 7 lett. b della deliberazione n. 5625/83. Il canone, come sopracalcolato, è soggetto agli adeguamenti ISTAT previsti dalla normativa vigente.

1. Inoltre può essere accordato il canone di autorecupero per le concessioni o locazioni di immobili in particolare stato di degrado, qualora i soggetti di cui all'art. 1 abbiano già eseguito o si impegnino ad eseguire, a propria cura e spese, lavori di restauro complessivo, di manutenzione straordinaria e ordinaria nonché adeguamento alle norme di igiene e sicurezza previste dalla legge per l'uso contrattualmente stabilito, da effettuarsi entro 12 mesi dalla data del rilascio delle necessarie autorizzazioni previa verifica della esecuzione degli stessi da parte dei servizi tecnici comunali, nonché parere di congruità sulla spesa sostenuta nella esecuzione dei medesimi.

2. La Giunta Comunale, con l'atto formale di regolarizzazione per quelle attività di carattere sociale che si siano configurate come un servizio per la collettività altrimenti dovute, dovrà prevedere il versamento a favore della Amministrazione Comunale da parte del beneficiario di una somma per il periodo pregresso - in via transattiva - a far data dalla occupazione ed aggiornata annualmente alle variazioni dell'indice ISTAT, che sarà quantificata anche tenendo conto della utilità sociale delle attività già svolte e documentate, previo riconoscimento di detta condizione da parte del Dipartimento per le Politiche Sociali e dei Servizi alla Persona e delle Circoscrizioni territorialmente competenti, con apposita risoluzione del Consiglio Circoscrizionale.

3. Per il pagamento delle somme relative ai periodi di occupazione pregressa gli interessati hanno facoltà di optare tra una delle modalità di seguito riportate:

A:

1) importi fino a 10 milioni, versamento del 50% della somma entro 5 giorni dalla firma dell'atto d'impegno e del residuo 50% in un massimo di 6 rate bimestrali;

2) importi compresi fra i 10 e i 50 milioni, versamento del 40% della somma dovuta entro 5 giorni dalla firma dell'atto d'impegno e del residuo 60% in un massimo di 12 rate bimestrali;

3) importi superiori a 50 milioni, versamento del 30% della somma entro 5 giorni dalla firma dell'atto di impegno e versamento del residuo in un massimo di 18 rate bimestrali.

B:

rateizzazione del debito pregresso suddiviso in un numero di rate corrispondenti al numero dei mesi della durata di concessione o locazione e fatti, comunque, salvi gli ulteriori tre mesi della locazione.

Il mancato pagamento di tre rate comporterà la decadenza o la risoluzione della concessione o della locazione.

Art. 8

Per la determinazione del canone di concessione o locazione degli immobili assegnati con la presente deliberazione la Ripartizione II - Demanio e Patrimonio provvederà con le procedure ordinarie in uso per il complesso delle unità immobiliari gestite.

Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori, dichiara che la proposta risulta approvata con 31 voti favorevoli e 8 contrari.

La presente deliberazione assume il n. 202.

A questo punto il Consigliere Flamment esce dall'Aula.

Infine il Consiglio, in considerazione dell'urgenza del provvedimento, dichiara con 31 voti favorevoli e 7 contrari, immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi di legge.

(OMISSIS)

IL PRESIDENTE
E. GASBARRA - L. LAURELLI

IL SEGRETARIO GENERALE
M. FAMIGLIETTI

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
C. FRATE